



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Si rammenta, al riguardo, la disposizione contenuta nell'art. 6 del D.P.R. n. 299/2000, che prevede, in presenza dei presupposti di legge, la nomina di apposito Commissario al fine di assicurare la tempestiva e regolare consegna della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne sono sprovvisti.

A) Orari di apertura degli uffici comunali.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, previa annotazione in apposito registro, codesti uffici elettorali comunali, ai sensi dell'articolo 1, comma 400, lettera g), della legge n. 147/2013, dovranno rimanere aperti:

- **nei due giorni antecedenti la data della votazione e, cioè, da venerdì 10 giugno a sabato 11 giugno 2022, dalle ore 9 alle ore 18;**
- **nel giorno della votazione - domenica 12 giugno 2022 - per tutta la durata delle operazioni di votazione e, cioè, dalle ore 7 alle ore 23.**

B) Attestato del Sindaco in luogo del rilascio del duplicato.

Si reputa, altresì, opportuno richiamare la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, il quale prevede, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quelle consultazioni.

Si rammenta che l'attestato **ex art. 7 è rilasciato ad un elettore già iscritto nelle liste elettorali** e si differenzia da quello previsto dall'art. 32-bis del D.P.R. n. 223/67 rilasciato ad un elettore ammesso al voto dalla Commissione Elettorale Circondariale a seguito di espressa richiesta dell'interessato.

C) Rilascio del duplicato in caso di smarrimento.

In caso di smarrimento della tessera elettorale, al fine di evitare possibili abusi ed in un'ottica di garanzia di regolarità delle consultazioni elettorali in corso, le SS.LL. rilasceranno il duplicato della stessa al titolare, previa sua domanda, corredata della **denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza** ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (si veda al riguardo la circolare prot. n. 2269/SE del 12 aprile 2016 consultabile



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

anche su questo sito www.prefettura.it/avellino nella sezione dedicata alle "Circolari Prefettizie").

D) Rinnovo della tessera elettorale personale per esaurimento dei 18 spazi ivi contenuti per la certificazione del diritto di voto (art. 4 - comma 7 - DPR n. 299/2000).

Per quanto concerne la fattispecie relativa al **rinnovo della tessera elettorale personale** (su domanda dell'interessato, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 299/2000) **allorché essa non risulti più utilizzabile per l'esaurimento di tutti i diciotto spazi ivi contenuti relativi alla certificazione del voto**, nel richiamare il contenuto della circolare prefettizia n. 1557/SE del 10 ottobre 2012 - consultabile anch'essa sul succitato sito internet della prefettura, nella sezione dedicata alle "Circolari Prefettizie" - si rammenta che, in assenza di un'espressa disposizione di legge che ne preveda espressamente la restituzione, **il Comune non deve provvedere al ritiro della tessera, ma, ai fini del rinnovo, limitarsi solo a verificare che i predetti spazi siano esauriti.**

* * *

Al fine di garantire a tutti gli elettori l'esercizio del diritto di voto, costituzionalmente tutelato, le SS.LL. medesime dovranno, altresì, adottare, soprattutto negli ultimi giorni prima della votazione e durante la votazione stessa, ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei duplicati.

MAC/

IL PREFETTO
(Spena)